



**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**

**Facoltà di  
Giurisprudenza**

## LE TRANSIZIONI E IL DIRITTO

Atti delle giornate di studio  
21-22 settembre 2023

a cura di  
SIMONE FRANCA  
ALESSANDRA PORCARI  
SERGIO SULMICELLI

2024





**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**

**Facoltà di  
Giurisprudenza**

**QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**86**

**2024**

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2024*  
*by Università degli Studi di Trento*  
*Via Calepina 14 - 38122 Trento*

ISBN 978-88-5541-078-6

ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

*Ottobre 2024*

# LE TRANSIZIONI E IL DIRITTO

Atti delle giornate di studio  
21-22 settembre 2023

a cura di

SIMONE FRANCA

ALESSANDRA PORCARI

SERGIO SULMICELLI

Università degli Studi di Trento 2024



## INDICE

Pag.

### SEZIONE I INTERVENTI INTRODUTTIVI

Paolo Carta	
<i>Le transizioni nel diritto contemporaneo: sfide e prospettive multidisciplinari</i> .....	XIII
Federico Puppo	
<i>Sul diritto in transizione</i> .....	XVII
Flavio Guella	
<i>“Le transizioni e il diritto” e l’associazione Alumni di Giurisprudenza</i> .....	XXV

### SEZIONE II IL DIRITTO IN TRANSIZIONE

Carla Maria Reale	
<i>Il diritto in transizione: coordinate per un incessante errare</i> .....	3
Serena Tomasi	
<i>Diritto in transizione e giustizia intergenerazionale: la retorica del diritto ‘fra-noi’</i> .....	11
Federica Foti	
<i>Le Regioni ordinarie verso una strutturazione del sistema di decentramento istituzionale in direzione asimmetrica: una ‘transizione’ da completare</i> .....	29
Marco Gjomarkaj	
<i>Il diritto agroalimentare in transizione</i> .....	61
Gabriele Baratto, Ludovica Tomasini	
<i>La protezione dell’identità nella società digitale. Considerazioni criminologiche e giuridiche</i> .....	85
Anna Bebber	
<i>Digitalizzazione e politiche attive: un nuovo paradigma per il mercato del lavoro</i> .....	113

INDICE

	Pag.
Tommaso De Mari Casareto dal Verme	
<i>Intelligenza artificiale, emozioni e autonomia contrattuale</i> .....	141
Ilaria Francesca Ongaro	
<i>La transizione digitale nel diritto di cronaca giudiziaria. L'inchiesta sull'omicidio di Carol Maltesi</i> .....	167

SEZIONE III

LA TRANSIZIONE DIGITALE:  
PERSONA, ISTITUZIONI, MERCATO

Simone Franca	
<i>Individui e poteri nella transizione digitale. Note introduttive</i> .....	199
Riccardo Alfonsi	
<i>Identità digitale post mortem: quale sorte per i diritti 'digitali' del defunto?</i> .....	219
Elia Aureli	
<i>Le conseguenze della transizione digitale sul riparto di competenze Stato-Regioni: un accentramento inevitabile?</i> .....	241
Camilla Faggioni	
<i>Transizione, lavoro, fragilità. Le potenzialità del lavoro agile oltre la pandemia</i> .....	275
Giulia Giacobbe	
<i>La transizione digitale delle pubbliche amministrazioni alla prova del c.d. digital divide</i> .....	295
Valeria Pietrella	
<i>Le implicazioni del platform model sul ruolo del giudice e sugli strumenti di tutela</i> .....	311
Stefania Racioppi	
<i>L'interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione: stato dell'arte e prospettive</i> .....	327
Samuel Scandola	
<i>Piattaforme digitali e antitrust nel contesto della transizione digitale: un caveat</i> .....	345
Federica Scialoia	
<i>L'orizzonte ancora inesplorato delle terapie digitali: esperienze giuridiche a confronto</i> .....	369

SEZIONE IV

LA TRANSIZIONE DIGITALE NEL PRISMA DELL'IA

Sergio Sulmicelli	
<i>La transizione digitale nel prisma dell'intelligenza artificiale. Un'introduzione tra comparazione, interdisciplinarietà e prospettive critiche</i> .....	395
Giulia Olivato	
<i>La regolamentazione dell'intelligenza artificiale tra normazione e autonomia privata: il ruolo della soft law nell'AI Act</i> .....	417
Laura Piva	
<i>AI, sanità e diritto. Guidare la transizione verso una medicina più partecipata, inclusiva e umana</i> .....	441
Beatrice Rigon, Gabriele Baratto	
<i>La deepfake pornography tra criminologia e diritto</i> .....	459
Marianna Merler	
<i>La città nella transizione digitale. A.I. Localism per una governance dell'intelligenza artificiale a misura urbana</i> .....	485
Angelo Schillizzi	
<i>A.I. e sicurezza urbana: una questione di metodo</i> .....	507
Laura Sancilio	
<i>Le ricadute del Next Generation EU sul procedimento amministrativo digitale e il problematico uso dell'intelligenza artificiale nell'esercizio della discrezionalità amministrativa</i> .....	535
Corso Tozzi Martelli	
<i>Transizione digitale della p.a. e intelligenza artificiale: il ruolo della trasparenza nella ricerca di un bilanciamento tra efficienza e tutela dei diritti</i> .....	561
Giuseppe Verrigno	
<i>I parlamenti nella transizione digitale. L'intelligenza artificiale e gli emendamenti</i> .....	579

SEZIONE V

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA ED ENERGETICA

Alessandra Porcari	
<i>Diritto in movimento. Alcuni spunti per lo studio della transizione verde</i> .....	601
Ilaria Baisi	
<i>Gli 'appalti verdi' come perno della transizione ecologica. Norme e prospettive alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici</i> .....	619
Fabrizio Cesareo, Giacomo Pirotta	
<i>Il greenwashing nella relazione tra consumatore e ambiente. Problematiche sostanziali e rimedi processuali collettivi</i> .....	643
Clara De Chirico	
<i>La comunità-stakeholder. Identikit di una protagonista emergente nella transizione della grande impresa verso la sostenibilità</i> ....	675
Federica De Gottardo	
<i>Le sfide del diritto societario nel nuovo paradigma dell'impresa 'sostenibile'</i> .....	703
Marco Edgardo Florio	
<i>La necessità di presidi penali a supporto della transizione ambientale? Luci e ombre del crimine d'ecicidio</i> .....	735
Chiara Padrin	
<i>Il binomio ambiente-lavoro alla prova delle transizioni. Dalla vicenda Ilva alla direttiva europea CSRD</i> .....	769
Lorenzo Ricci	
<i>Politica industriale e ambiente: l' 'eterno ritorno' dell'intervento pubblico?</i> .....	793

SEZIONE VI  
INTERVENTI CONCLUSIVI

Giuseppe Bellantuono	
<i>Come studiare le transizioni?</i> .....	827
Elena Ioriatti	
<i>Diritto comparato e transizioni: una questione (anche) di metodo?</i> .....	861
Barbara Marchetti	
<i>Qualche considerazione di metodo sui rapporti tra intelligenza artificiale, diritto e amministrazione pubblica.</i> .....	881

# IDENTITÀ DIGITALE *POST MORTEM*: QUALE SORTE PER I DIRITTI ‘DIGITALI’ DEL DEFUNTO?

*Riccardo Alfonsi*

SOMMARIO: 1. *Identità personale e identità digitale*. 2. *Il problema della tutela post mortem dell'identità digitale*. 3. *I diversi approcci al problema*. 4. *La soluzione italiana*. 5. *Quale strada percorrere...*

## 1. *Identità personale e identità digitale*

La locuzione ‘identità personale’ è dotata di una molteplicità di valenze semantiche. In particolare, secondo una prima e più risalente accezione, per identità digitale si intende il complesso delle risultanze anagrafiche che servono a identificare il soggetto nei suoi rapporti con i poteri pubblici<sup>1</sup>. Secondo un diverso significato, per identità personale si deve invece intendere la «sintesi ideale della [...] biografia» di un individuo<sup>2</sup>; ed è proprio in questo secondo senso che comunemente si discorre di ‘diritto all’identità personale’, il quale – riconducibile all’ambito dei diritti inviolabili dell’uomo, riconosciuti e garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione repubblicana<sup>3</sup> – è stato definito, da autorevole dottrina, come

---

<sup>1</sup> G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. inf.*, 3, 2007, 511; M. NASTRI, *Identità digitale e identità personale: un percorso di sintesi*, in R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), *Il diritto nell’era digitale. Persona, mercato, amministrazione, giustizia*, Milano, 2022, 7.

<sup>2</sup> G. PINO, *Il diritto all’identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003, 43; G. RESTA, *op. cit.*, 511.

<sup>3</sup> In questo senso v. Cass., 7 febbraio 1996, n. 978 (in precedenza, già: Cass., 22 giugno 1985, n. 3769 nel famoso «caso Veronesi» e C. cost., 3 febbraio 1994, n. 13), ove si afferma che è possibile «individuare con maggiore risolutezza il [...] fondamento giuridico [del diritto all’identità personale], ancorandolo direttamente all’art. 2 Cost. inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione suscettibile, per ciò appunto, di

l'interesse di ogni persona a non vedere travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, religioso, professionale, a causa dell'attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l'interessato ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione<sup>4</sup>.

Da un lato, dunque, il concetto di identità personale richiama i segni distintivi di ciascun consociato – quali il nome, i tratti somatici, i luoghi in cui egli vive e opera, ecc. – e la loro funzione di individuazione del soggetto nell'ambito della vita sociale; d'altro lato, emerge una dimensione più complessa dell'identità personale – e cioè l'idea per cui essa si sviluppa ininterrottamente nell'ambito delle relazioni sociali e pertanto si evolve e muta, assumendo nel tempo nuove caratteristiche e perdendone altre<sup>5</sup>. In quest'ultimo senso, l'identità personale non è concepita come un dato preesistente – e cioè come la proiezione sociale di un patrimonio individuale già delineato –, bensì come un processo dinamico in continuo aggiornamento che l'ordinamento tutela garan-

---

apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del "pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv». Di diverso avviso è, tuttavia, parte della dottrina, secondo la quale sarebbe invece preferibile ricondurre la copertura costituzionale del diritto all'identità personale al principio della libertà di manifestazione del pensiero garantito dall'art. 21 della Costituzione, posto che «l'attribuzione a un soggetto di opinioni mai professate viola il suo diritto appunto a non manifestare certe idee e opinioni, e a vedersi riconosciuta la paternità solo delle proprie idee e opinioni» (così G. PINO, *L'identità personale*, in AA.VV., *Gli interessi protetti nella responsabilità civile*, vol. II, Torino, 2005, 371).

<sup>4</sup> G. PINO, *L'identità personale*, cit., 368. L'Autore, in particolare, illustra come il diritto all'identità personale sia «il frutto di una vivace attività giurisprudenziale iniziata alla metà degli anni '70 del secolo scorso» e culminata nel così detto caso Veronesi del 1985, la quale ha, infine, trovato esplicito riconoscimento legislativo all'art. 1, comma 1 della l. 31 dicembre 1996, n. 675 ('Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali'), secondo il quale «[l]a presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale».

<sup>5</sup> G. RESTA, *op. cit.*, 518; M. NASTRI, *Identità digitale e identità*, cit., 9.

tendone una rappresentazione veritiera, con particolare riguardo ai profili ideologici, morali e religiosi di ciascun consociato<sup>6</sup>.

Il sopravanzare della transizione digitale<sup>7</sup> ha portato la dottrina a elaborare, nell’ambito degli studi sull’identità personale – intesa quale entità dinamica, fluida e soggetta a un costante cambiamento<sup>8</sup> –, il concetto di ‘identità digitale’<sup>9</sup>. Pur non trovando una precisa definizione normativa<sup>10</sup>, tale nozione è stata sviluppata mano a mano che il così detto *web 2.0* ha consentito agli utenti una sempre maggiore interazione in rete (per esempio, mediante i *social network*)<sup>11</sup>, conferendo indubbio rilievo alla manifestazione *online* dell’identità degli utenti della rete.

La nozione di identità digitale, in particolare, può essere intesa secondo due distinte accezioni: da un lato, quale sinonimo di identità personale *online*; d’altro lato, quale insieme delle informazioni e delle risorse – solitamente protette da un sistema di autenticazione costituito da *password* o altre chiavi di accesso – concesse da un sistema informatico a un particolare utilizzatore di tale sistema<sup>12</sup>.

L’identità digitale è quindi la rappresentazione in rete della identità di una persona fisica, la quale viene descritta e identificata mediante una

---

<sup>6</sup> G. RESTA, *op. cit.*, 518; M.F. COCUCCIO, *Il diritto all’identità personale e l’identità “digitale”*, in *Dir. fam.*, 2, 2016, 958.

<sup>7</sup> Intendendosi, con tale locuzione, il fenomeno di progressivo avanzamento del ruolo della tecnologia digitale «nella composizione e nel governo delle dinamiche economico-sociali, oltre che giuridiche» (così A. SPATUZZI, *Algoritmi e automazione: la notte del contratto*, in *Notariato*, 4, 2023, 406).

<sup>8</sup> G. ALPA, *L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contr. e Imp.*, 3, 2017, 725.

<sup>9</sup> M. NASTRI, *op. cit.*, 9.

<sup>10</sup> A dire il vero, una definizione di identità digitale, seppur imprecisa e incompleta (in senso critico, v. M. NASTRI, *op. cit.*, 4), è racchiusa all’art. 1, comma 1-*quater* del Codice dell’amministrazione digitale, recentemente novellato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Essa, in particolare, è definita dal Legislatore come «la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale».

<sup>11</sup> Per un approfondimento sul ruolo dei *social network* nella dimensione relazionale della rete, v. F. TROLLI, *La successione mortis causa nei dati personali del defunto e i limiti al loro trattamento*, in *Juscivile*, 4, 2019, 313 ss.

<sup>12</sup> G. RESTA, *op. cit.*, 513; M.F. COCUCCIO, *op. cit.*, 964; M. NASTRI, *op. cit.*, 10.

serie di elementi informativi – i così detti dati personali – che l’utente dissemina nella rete e, talvolta, pure nei dispositivi informatici *offline*<sup>13</sup>. Ecco, perciò, che l’identità digitale si presenta solitamente frammentata e composta principalmente da dati e informazioni racchiusi in una molteplicità di luoghi virtuali<sup>14</sup>.

## 2. Il problema della tutela post mortem dell’identità digitale

Il fenomeno della permanente diffusione in rete e su supporti informatici *offline* di dati personali – sia nel momento in cui le persone compiono atti giuridici negoziali *online*, attraverso le piattaforme del così detto *e-commerce*, sia nel momento in cui l’utente del *web* esprime la propria personalità mediante l’utilizzo di piattaforme di *social networking* – appare in costante crescita<sup>15</sup>. I dati messi in circolazione, in ragione delle loro peculiari caratteristiche (tra le quali, l’ubiquità, la perennità, l’appropriabilità e la manipolabilità da parte di terzi), sono idonei – una volta usciti dal controllo del soggetto cui si riferiscono – a essere appresi, conservati e archiviati da terzi (in particolare, dagli *internet service providers*) e, per questa via, sono destinati a durare «per sempre» e «ovunque»<sup>16</sup>.

Si comprende, allora, perché l’identità digitale necessiti di una tutela e una regolamentazione non solo nel corso della vita dell’interessato (e

---

<sup>13</sup> S. RODOTÀ, *Discorso di presentazione della relazione annuale del Garante al Parlamento dell’anno 2003*, consultabile in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), il quale parla di «corpo elettronico».

<sup>14</sup> M.F. COCUCCIO, *op. cit.*, 964 ss.; M. TAMPIERI, *Il patrimonio digitale oltre la vita: quale destino?*, in *Contr. e Imp.*, 2, 2021, 552.

<sup>15</sup> C. CAMARDI, *L’eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Dir. inf.*, 1, 2018, 67.

<sup>16</sup> C. CAMARDI, *op. cit.*, 70; v. altresì G. RESTA, *La “morte” digitale*, in *Dir. inf.*, 6, 2014, 894. Alcuni Autori hanno parlato, in proposito, di «immortalità digitale» (v. D. SISTO, *Morte e immortalità digitale: la vita dei dati online e l’interazione postuma*, in *Funes. Journal of narratives and social sciences*, 2, 2018, 111 ss.; A. VIGORITO, *La ‘persistenza’ postmortale dei diritti sui dati personali: il caso Apple*, in *Dir. inf.*, 1, 2021, 27 ss.).

cioè della persona fisica a cui devono essere ricondotti i dati)<sup>17</sup>, ma anche per il momento in cui questa verrà a cessare<sup>18</sup>. A tal proposito, da tempo, la dottrina discorre di ‘eredità digitale’, espressione con la quale si tende appunto a descrivere il fenomeno della successione nelle attività e nelle posizioni connesse alla identità digitale del *de cuius*, con particolare riguardo ai rapporti giuridici che lega(va)no gli utenti del *web* deceduti agli *internet service providers*<sup>19</sup>.

Il tema dell’eredità digitale interessa i giuristi non solo in virtù della sua crescente rilevanza pratica<sup>20</sup>, ma anche in ragione di alcuni profili

---

<sup>17</sup> Secondo l’art. 4(1) GDPR, è «dato personale [...] qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)», fermo restando che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

<sup>18</sup> I. MASPEL, *Successione digitale, trasmissione dell’account e condizioni generali di contratto predisposte dagli internet services providers*, in *Contratti*, 5, 2020, 583; V. PUTORTÌ, *Patrimonio digitale e successione mortis causa*, in *Giust. civ.*, 1, 2021, 163.

<sup>19</sup> C. CAMARDI, *op. cit.*, 73. Per descrivere questo fenomeno, altri Autori hanno invece parlato di «successione nel patrimonio digitale» (*ex multis*: M. CINQUE, *La successione nel «patrimonio digitale»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2012, 645 ss.; S. DELLE MONACHE, *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2020, 460 ss.).

<sup>20</sup> Il primo caso in cui la giurisprudenza si è posta il problema della trasmissione *mortis causa* del patrimonio digitale di un soggetto ha riguardato un giovane *marine* di nome Justin Ellsworth, deceduto in Iraq nel 2004. In specie, i genitori del soldato statunitense avevano richiesto al *provider* di posta elettronica del figlio di avere accesso all’*account* di quest’ultimo, in qualità di suoi eredi, al fine di recuperare le *e-mail* inviate e ricevute durante la sua permanenza al fronte. In seguito al diniego opposto dal *provider*, sulla base di alcune previsioni racchiuse nelle condizioni generali di contratto e accettate dal *de cuius* (in particolare, la clausola di *no right of survivorship and no transferability* – in forza della quale l’*account* non poteva essere trasferito al momento del decesso dell’utente e il servizio sarebbe cessato – e l’ulteriore clausola che impediva al *provider* di fornire a terzi le informazioni e i dati racchiusi nell’*account*, salva l’eventualità di un ordine del giudice), i genitori adivano la *Probate Court* di Oakland County, che accoglieva la loro richiesta di ottenere copia *delle e-mail* del figlio su supporto

del tutto peculiari, che differenziano il discorso da quello sulla ‘eredità tradizionale’.

Innanzitutto, una chiara definizione della successione nell’identità digitale si presenta faccenda assai complessa a causa della eterogeneità degli *asset* coinvolti<sup>21</sup>: i beni digitali interessati possono, infatti, avere carattere e valore patrimoniale (si pensi, per esempio, ai *software* scritti da un programmatore, alle fotografie scattate da un professionista), ma anche natura non patrimoniale e strettamente personale (quali, per esempio, e-mail, fotografie di famiglia, scritti intimi o personali). Mentre, con riguardo ai primi, non v’è dubbio che sussista il potere di di-

---

informatico, ma negava il trasferimento agli eredi della *password* per l’accesso all’*account*, in virtù della clausola di *no trasferability* prevista dalle condizioni generali di contratto che regolavano il servizio.

A questo episodio ha fatto seguito quello relativo alla tragica morte della modella Sahara Daftary nel 2012. In tale vicenda, per chiarire le circostanze del suo decesso, i genitori della modella chiedevano di avere accesso all’*account Facebook* della figlia e, di fronte al rifiuto opposto dal noto *social network*, facevano ricorso alla *Northern District Court of California*, che tuttavia rigettava la loro richiesta sostenendo che «the case law confirms that civil subpoenas may not compel production of records from providers like Facebook».

Casi come quelli appena illustrati sembrano destinati a diffondersi, posto che – secondo alcune stime (v. F. DEUTSCH, *Digitales Sterben: Das Erbe im Web 2.0*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV)*, 2014, 2) – ogni minuto muoiono, in media, tre utenti *Facebook* ed entro la fine del secolo il noto *social network* sarà costituito più da account «commemorativi» che da profili di persone viventi (v. I. SASSO, *Privacy post mortem e “successione digitale”*, in E. TOSI (a cura di), *Privacy digitale, riservatezza e protezione dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Milano, 2019, 559; v. altresì I. MASPES, *Morte “digitale” e persistenza dei diritti oltre la vita della persona fisica*, in *Giur. it.*, 2021, 1602).

Del resto, pure la giurisprudenza del Vecchio Continente ha cominciato a confrontarsi con queste tematiche: si pensi alla sentenza del *Bundesgerichtshof* tedesco del 12 luglio 2018 (v. *infra*, § 3) e alle decisioni dei Tribunali di Milano, Roma e Bologna (v. *infra*, § 4).

<sup>21</sup> A. VIGNOTTO, *La successione digitale alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali italiane*, in *Fam. e dir.*, 7, 2022, 715. Un’ampia rassegna delle tipologie di beni coinvolti nella vicenda successoria ‘digitale’ è racchiusa nelle pagine di C. CAMARDI, *op. cit.*, 75 ss.

sporne in sede testamentaria<sup>22</sup>, per i secondi, invece, il tradizionale orientamento volto a escludere che le disposizioni di carattere non patrimoniale possano considerarsi trasmissibili *mortis causa*<sup>23</sup>, lascia ampio spazio agli atti di ultima volontà diversi dal testamento<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Invero, secondo la dottrina tradizionale sarebbero trasmissibili *mortis causa* solamente i diritti riconducibili alla sfera patrimoniale del *de cuius*, mentre quelli relativi alla sfera patrimoniale si estinguerebbero con la sua morte (v., tra i molti: M. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, rist. 2012, 29; L. GENGHINI, C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, in L. GENGHINI (a cura di), *Manuali notarili*, IV, Padova, 2012, 15; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2019, 561 ss.). Tuttavia, altra parte della dottrina osserva correttamente come l’ordinamento giuridico conosca diverse ipotesi in cui situazioni giuridiche soggettive aventi natura non patrimoniale siano trasmissibili *mortis causa*: si pensi, per esempio, al diritto al nome di cui all’art. 7 cod. civ., la cui tutela può essere azionata – ai sensi del successivo art. 8 – «da chi abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette» ovvero al così detto ‘diritto morale d’autore’, il quale – ai sensi dell’art. 12, comma 1 l. n. 633 del 1941 – consente di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi alla modificazione della stessa, a seguito della morte del relativo autore, «senza limiti di tempo, [anche al] coniuge e [ai] figli, [ai] genitori e [agli] altri ascendenti e [ai] discendenti diretti» o, in mancanza, ai suoi fratelli e sorelle e ai loro discendenti (v., tra i molti: A. SPANGARO, *La tutela postmortale dei dati personali del defunto*, in *Contr. e Imp.*, 2, 2021, 577 ss.).

<sup>23</sup> Peraltro, in tempi recenti si è sostenuto che rispetto ad alcune situazioni giuridiche soggettive da ricondursi nel novero dei diritti della personalità si svolgerebbe una effettiva vicenda ereditaria. In particolare, si avrebbe una vera e propria successione con riguardo al diritto al nome del professionista, al diritto relativo alla ditta, al diritto all’immagine e – in particolar modo – al diritto alla tutela dei dati personali, posto che potrebbero essere oggetto di disposizioni testamentarie da parte del loro titolare (M. PROTO, *Il diritto e l’immagine*, Milano, 2012, 247 ss.; in senso conforme, tra i molti: G. ARCELLA, *La tutela della personalità del defunto e la protezione post mortem dei dati personali*, in *Notariato*, 6, 2021, 608 ss.).

<sup>24</sup> V. BARBA, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2017, 329 ss. L’Autore, in particolare, sottolinea come la diversità degli *asset* coinvolti nell’eredità digitale possa consentire una ‘modernizzazione’ del diritto successorio attraverso il conferimento di un maggiore rilievo all’autonomia privata: è questa la scelta compiuta dai principali *social network*, tra cui *Facebook* (sul quale v. *infra*, § 3).

Peraltro, è assai discutibile che i dati personali non possano considerarsi quali *asset* aventi natura patrimoniale. Il tema è stato recentemente indagato da C. IRTI, *Consensus*

In secondo luogo, occorre porsi il problema della disciplina applicabile ai dati immessi in rete dal *de cuius*: nella maggior parte dei casi, essa è infatti determinata unilateralmente dagli *internet service providers* e spesso non corrisponde a quella del Paese ove risiede l'utente<sup>25</sup>.

A ciò si aggiunga che, sia in Italia che negli altri ordinamenti, l'attuale disciplina del diritto successorio è nata in un momento storico (spesso, di molto) antecedente la rivoluzione digitale ed è pensata e strutturata in relazione a beni affatto diversi da quelli digitali<sup>26</sup>.

Non è raro, dunque, che si concretizzi il rischio che beni del patrimonio digitale di un soggetto – memorizzati *online* o in *hard disk* e protetti da *password* – siano di fatto inaccessibili (o, addirittura, ignoti) agli eredi, nonostante la volontà del loro titolare fosse quella di lasciarli 'in eredità' a uno o più di loro; del pari, sovente accade che gli *asset* che costituiscono l'identità digitale del *de cuius* vengano diffusi dopo la sua morte, quando la volontà del loro titolare sarebbe stata, invece, quella di mantenerne la segretezza<sup>27</sup>.

In via generale, poi, la sopravvivenza dell'identità digitale alla morte fisica della persona genera il bisogno di aggiornare e contestualizzare – a distanza di tempo dal decesso – i dati personali sopravvissuti nel

---

"negoziato" e circolazione dei dati personali, Torino, 2021, 61 ss.; E. BATTELLI, *I modelli negoziali di business degli operatori digitali a "prezzo zero" non sono "gratuiti"*, in *Contratti*, 3, 2022, 355 ss.; P. GALLO, *Il consenso al trattamento dei dati personali come prestazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 1054 ss.; A. MORACE PINELLI, *La circolazione dei dati personali tra tutela della persona, contratto e mercato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6, 2022, 1322 ss.; G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale. Quali regole?*, Bologna, 2024, 87 ss.

<sup>25</sup> I. MASPEL, *Successione digitale, trasmissione dell'account e condizioni generali di contratto predisposte dagli internet services providers*, cit., 584.; ID., *Morte "digitale" e persistenza dei diritti oltre la vita della persona fisica*, cit., 1601.

<sup>26</sup> C. CAMARDI, *op. cit.*, 65; G. MARINO, *La "successione digitale"*, in *Osser. dir. civ. e comm.*, 2018, 169; I. MASPEL, *Successione digitale, trasmissione dell'account e condizioni generali di contratto predisposte dagli internet services providers*, cit., 584.

<sup>27</sup> A. MAGNANI, *L'eredità digitale*, in *Notariato*, 5, 2014, 523; M. TAMPIERI, *op. cit.*, 552.

*web*, i quali, in molte occasioni, riguardano o contengono informazioni obsolete relative al *de cuius*<sup>28</sup>.

Per questi e altri motivi, allora, non è facile rispondere al quesito attorno al quale muove il presente contributo – e cioè quale destino spetti alla identità digitale *post mortem*<sup>29</sup>.

### 3. I diversi approcci al problema

Gli ordinamenti hanno offerto risposte assai diverse al predetto interrogativo, ispirandosi tuttavia ad alcuni archetipi comuni, le cui caratteristiche essenziali sono state spesso combinate tra loro da legislatore, dottrina e giurisprudenza.

Secondo un primo modello (definito ‘successorio’), ai beni appartenenti al patrimonio digitale della persona debbono reputarsi applicabili – in quanto compatibili – i principi dettati dall’ordinamento in tema di successioni *mortis causa*<sup>30</sup>. Esempio emblematico di tale approccio è offerto dall’ordinamento tedesco.

Si prenda, per esempio, la decisione resa il 12 luglio 2018 dal *Bundesgerichtshof*<sup>31</sup>, in cui la Suprema Corte tedesca ha garantito a due genitori il diritto di accedere – nella loro qualità di eredi – all’*account Facebook* della figlia tragicamente scomparsa. In particolare, il *BGH* ha fondato la propria decisione sull’assunto che l’*account* di un *social network*, al pari di tutte le altre posizioni contrattuali del *de cuius*, è suscettibile di devoluzione e acquisto *mortis causa* e che inoltre, nella fattispecie in esame, nessuna volontà contraria alla possibilità

<sup>28</sup> M. TAMPIERI, *op. cit.*, 553.

<sup>29</sup> N.M. BANTA, *Inherit the Cloud: The Role of Private Contracts in Distributing or Deleting Digital Assets at Death*, in *Fordham L. Rev.*, vol. 83, 2014, 799, si domanda: «We live on the internet, but what happens when we die there?».

<sup>30</sup> G. RESTA, *La “morte” digitale*, cit., 899 ss.; ID., *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contr. e Imp.*, 1, 2019, 89 ss.

<sup>31</sup> Cass. civ. tedesca (*Bundesgerichtshof*), 12 luglio 2018, n. 183/17, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2019, 691 ss. (nota di Mattera).

di devolvere *mortis causa* questo *asset* digitale era stata espressa dai contraenti – e cioè dalla piattaforma *Facebook* e dall'utente<sup>32</sup>.

Un approccio diverso è, invece, stato assunto dagli ordinamenti di *common law* e, in particolare, da quello statunitense, ove vige il principio per cui *actio personalis moritur cum persona*<sup>33</sup>. Secondo questo approccio, di stampo 'personalistico'<sup>34</sup>, le azioni a tutela della identità personale (ivi inclusa quella digitale) si estinguono con la morte del

---

<sup>32</sup> G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., 93; R. MATTERA, *La successione nell'account digitale. Il caso tedesco*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2019, 703 ss.; V. CONFORTINI, *L'eredità digitale (appunti per uno studio)*, in *Riv. dir. civ.*, 6, 2021, 1187 ss. Va peraltro evidenziato come il *BGH*, nella propria decisione, abbia analizzato la compatibilità dei principi vigenti in ambito successorio – ritenuti applicabili al caso di specie – con la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il *Bundesgerichtshof* tedesco ha affermato che la divulgazione delle comunicazioni personali conservate nell'*account Facebook* del *de cuius* non si pone in contrasto né con l'art. 88, § 3 della legge tedesca sulle telecomunicazioni (il quale vieta al fornitore di servizi di telecomunicazione di rivelare il contenuto delle comunicazioni a terzi; divieto che non può tuttavia essere opposto agli eredi) né tantomeno con il GDPR. Con riguardo a quest'ultimo profilo, anzi, il *BGH* ha osservato che, anzitutto, l'art. 6(1)(b) GDPR ammette il trattamento dei dati qualora questo sia necessario all'esecuzione di un rapporto contrattuale di cui sia parte l'interessato: assumendo che il contratto stipulato dal *de cuius* con *Facebook* sia stato validamente trasmesso agli eredi, può agevolmente concludersi che l'accesso alle informazioni contenute nell'*account* sia lecito, in quanto strumentale all'effettivo trasferimento della posizione contrattuale e all'esecuzione delle obbligazioni gravanti sulla piattaforma. In secondo luogo, la Suprema Corte tedesca ha osservato che l'art. 6(1)(f) GDPR autorizza il trattamento dei dati personali necessario al «perseguimento del legittimo interesse» del titolare o di terzi: atteso che gli eredi intendevano accedere all'*account* al fine di apprendere elementi utili per accertare la sussistenza di un proposito di suicidio della figlia, la comunicazione delle informazioni deve ritenersi legittima.

<sup>33</sup> Il § 652I del *Restatement of Torts 2<sup>nd</sup> (1977)* recita chiaramente: «except for the appropriation of one's name or likeness, an action for invasion of privacy can be maintained only by a living individual whose privacy is invaded». Per una introduzione storica, v. F. POLLOCK, *Law of Torts. A Treatise on the Principles of Obligations Arising from Civil Wrongs in the Common Law*, Londra, 1951, 52 ss.; F.F. CAMERON, *Defamation Survivability and the Demise of the Antiquated 'Actio Personalis' Doctrine*, in 85 *Colum. L. Rev.*, 1985, 1833 ss.

<sup>34</sup> G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., 94.

soggetto e gli eredi sono sprovvisti di rimedi (inibitori e risarcitori) al fine di garantire la protezione postuma degli interessi strettamente personali del defunto<sup>35</sup>. Giocoforza, nelle ipotesi di lesione dell’identità digitale, i familiari risultano in questi casi privi di strumenti di tutela esperibili *erga omnes*<sup>36</sup>; ciò implica che, in relazione a tali vicende, le regole contrattuali che disciplinano le prestazioni dei servizi in rete assumono un rilievo, da un punto di vista operativo, assai cruciale<sup>37</sup>.

Sempre nell’ambito degli ordinamenti che adottano un approccio personalistico, risulta diametralmente opposto il punto di partenza di alcuni sistemi giuridici europei, tra cui la Francia, i quali muovono dall’idea di una ‘persistenza’ di interessi giuridicamente tutelabili in capo ai prossimi congiunti del *de cuius*<sup>38</sup>. In particolare, nel 2016, il legislatore francese ha introdotto una dettagliata disciplina dell’eredità digitale, racchiusa all’art. 40-1 della legge *Informatique et libertés* del 1978. Essa prevede che ciascun individuo possa stabilire ‘direttive generali o speciali’ concernenti il trattamento dei propri dati personali *post mortem*<sup>39</sup>. Le così dette direttive generali riguardano l’insieme dei dati personali relativi al soggetto e possono essere depositate presso una *trusted third party* certificata presso la *Commission nationale de l’informatique et des libertés* (o *CNIL*) ed essere rese conoscibili ai terzi attraverso un apposito registro. Le direttive particolari, invece, concernono solamente alcune tipologie di dati e sono depositate presso il relativo titolare del trattamento<sup>40</sup>; esse sono efficaci solamente se espresse

---

<sup>35</sup> Sull’importanza dei ‘rimedi’ anche nella prospettiva europea, v. A. DI MAJO, *Il linguaggio dei rimedi*, in *Eur. dir. priv.*, 2, 2005, 342 ss.

<sup>36</sup> G. RESTA, *La “morte” digitale*, cit., 900.

<sup>37</sup> L. EDWARDS, E. HARBINJA, *Protecting Post-Mortem Privacy: Reconsidering the Privacy Interests of the Deceased in a Digital World*, in *32 Cardozo Arts & Ent. L. J.*, 2013, 95 ss.

<sup>38</sup> G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., 95.

<sup>39</sup> G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., 98.

<sup>40</sup> Secondo l’art. 4(7) GDPR è «titolare del trattamento [...] la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e

attraverso un consenso specifico della persona, non risultando sufficiente la sottoscrizione di condizioni generali di contratto<sup>41</sup>. In ogni caso, le direttive formulate dagli utenti sono sempre revocabili. In difetto di direttive gli eredi possono comunque esercitare i diritti dell'interessato – che, dunque, persistono anche dopo la sua morte – al fine di: *i*) dar corso alla vicenda successoria, ottenendo informazioni utili alla ricostruzione del *relictum*; *ii*) regolare gli effetti della morte sui rapporti negoziali con i *social network*, proseguendoli o risolvendoli definitivamente<sup>42</sup>.

Alcuni ordinamenti, infine, lasciano ampio spazio all'autonomia dei così detti *players* del mercato digitale (a tal proposito si parla, infatti, di 'modello dell'autonomia privata')<sup>43</sup>. Gli *internet service providers* (e, in particolare, i *social network*), sempre più spesso, tendono infatti a sviluppare interfacce che agevolino una scelta consapevole dell'utente in ordine alla destinazione della propria identità digitale per il tempo successivo alla propria morte<sup>44</sup>. Per esempio, le «Condizioni d'uso» di *Facebook* prevedono che ogni utente possa decidere se eliminare definitivamente il proprio *account* al momento del proprio decesso ovvero renderlo 'commemorativo', designando un così detto 'contatto erede' che sarà incaricato della gestione dell'*account*<sup>45</sup>.

---

i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri».

<sup>41</sup> G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., 98.

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., 104.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

<sup>45</sup> V. § 5.5 delle «Condizioni d'uso» di Facebook, reperibili su <https://www.facebook.com/legal/terms> (ultima consultazione il 1° giugno 2024).

#### 4. La soluzione italiana

Nell’ordinamento italiano, lo sguardo del giurista che voglia ricercare la disciplina applicabile alla successione dell’identità digitale deve volgersi, anzitutto, verso l’art. 2-terdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (così detto “codice privacy”)<sup>46</sup>.

Tale disposizione – rubricata «Diritti riguardanti le persone decedute» – prevede, al primo comma, che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (e cioè, nell’ordine: di accesso, di rettifica, di cancellazione, di ottenere limitazioni al trattamento, di notifica, di portabilità, di opposizione al trattamento e di non essere sottoposti a processi decisionali automatizzati), che si riferiscono ai dati personali di persone decedute, possono essere esercitati «da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione»<sup>47</sup>. La norma non chiarisce a che titolo i superstiti possano esercitare i diritti appena menzionati, precisando se si tratti di un vero e proprio acquisto *mortis causa* o di una semplice legittimazione *iure proprio*, ma si limita a sancire una loro “persistenza” (*Fortwirkung*) oltre la vita dell’interessato<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Tale disposizione – inserita dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – ha sostituito, con alcune modifiche, quella racchiusa al previgente art. 9, comma 3 del codice privacy, ora abrogato.

<sup>47</sup> Si noti come il Considerando n. 27 del GDPR stabilisca che il regolamento «non si applica ai dati personali delle persone decedute» e che gli «Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute».

<sup>48</sup> G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., 99; A. BALTI, *Identità digitale e identità personale: un percorso di sintesi*, in R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), *Il diritto nell’era digitale. Persona, mercato, amministrazione, giustizia*, Milano, 2022, 32.

Secondo I. SASSO, *op. cit.*, 569 ss., l’interpretazione preferibile sarebbe nel senso di una legittimazione *iure proprio* in favore dei soggetti indicati dall’art. 2-terdecies, in considerazione della natura strettamente personale del diritto alla privacy. Di diverso avviso è, invece, A.A. MOLLO, *Il diritto alla protezione dei dati personali quale limite alla successione mortis causa nel patrimonio digitale*, in *Juscivile*, 2020, 450, secondo la quale l’art. 2-terdecies codice privacy rappresenterebbe «la prima disposizione del

Legittimati a esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del GDPR, con riguardo ai dati personali di persone decedute, possono dunque essere tutti coloro che vantano un interesse proprio (per esempio, un erede, un legittimario leso o pretermesso, un legatario, ecc.), o che agiscono a tutela dell'interessato (per esempio, l'esecutore testamentario), o in qualità di mandatario (e cioè quali soggetti che, in forza di un contratto *ad hoc*, hanno ricevuto l'incarico di compiere determinate attività per conto dell'interessato, quali – per esempio – la modificazione ovvero la rimozione dei dati relativi al mandante) o, ancora, chi per ragioni di carattere familiare sia titolare di un interesse meritevole di protezione (per esempio, un parente che ritenga una pubblicazione contenuta su un *social network* lesiva degli interessi del familiare deceduto)<sup>49</sup>.

La regola è, quindi, la persistenza *post mortem* dei summenzionati diritti relativi ai dati personali dell'interessato e, perciò, la sopravvivenza della sua identità digitale.

La disposizione in parola consente, tuttavia, all'interessato di negare l'esercizio *post mortem* dei diritti contemplati dagli artt. 15-22 GDPR, mediante «dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata» (art. 2-terdecies, comma 2, codice privacy): tale volontà del *de cuius*, per essere efficace, deve tuttavia «risultare in

---

nostro ordinamento che apre la strada a una possibile tutela del fenomeno successorio dei nuovi beni digitali».

La tesi dell'acquisto *iure proprio* è avversata anche da chi vi intravede un espediente teso ad aggirare l'applicazione del diritto delle successioni, il quale ben potrebbe venire in rilievo anche per le questioni in esame se solo si superasse il così detto 'dogma della patrimonialità', posto che quest'ultimo costituisce solamente «il retaggio di un'epoca in cui i tentativi di affermare la possibilità di una continuazione della persona del defunto venivano poggiati sulla base soltanto di fondamenti puramente ideologici, quando non addirittura religiosi, e difettavano di un ancoraggio giuridico» (A. ZACCARIA, *La successione mortis causa nei diritti di disporre di dati personali digitalizzati*, in *Studium Iuris*, 2020, 1369).

<sup>49</sup> G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., 99; E.M. TRIPODI, *Le informative privacy dei siti web*, in G. CASSANO, S. PREVITI (a cura di), *Il diritto di internet nell'era digitale*, Milano, 2020, 500; A. MANIACI, A. D'ARMINIO MONFORTE, *La prima decisione italiana in tema di "eredità digitale": quale tutela post mortem dei dati personali?*, in *Corr. giur.*, 5, 2021, 666.

modo equivoco e deve essere specifica, libera e informata» (art. 2-terdecies, comma 3, codice privacy)<sup>50</sup>. È chiaro come sia a tal fine insufficiente l'accettazione, da parte dell'interessato, delle clausole di *no transferability* racchiuse nelle condizioni generali di contratto che regolano i servizi della società dell'informazione<sup>51</sup>, che avviene quasi sempre mediante un semplice – e superficiale – *click*. Non potrebbe, infatti, considerarsi ‘libera’ una scelta compiuta in mancanza di reali alternative, come accade agli utenti di un servizio *online*, i quali si trovano costretti ad accettare supinamente le condizioni d'uso del servizio a meno che non vogliano trovarsi nell'impossibilità di fruirne<sup>52</sup>. Inoltre, secondo parte della dottrina<sup>53</sup>, tali clausole limitative della trasmissibilità *mortis causa* dei rapporti digitali, unilateralmente predisposte dagli *in-*

---

<sup>50</sup> Il quarto e quinto comma dell'art. 2-terdecies codice privacy, dispongono poi che: «L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi».

<sup>51</sup> La tendenza dei *provider* di servizi in rete è, infatti, quella di negare la trasmissione dei dati dei defunti, prevedendo nelle relative condizioni generali la clausola di così detta intrasmissibilità o *no transferability* dell'*account* intestato al *de cuius* (v. I. MASPES, *Morte “digitale” e persistenza dei diritti oltre la vita della persona fisica*, cit., 1609).

<sup>52</sup> G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, cit., 530; A. BALTI, *op. cit.*, 34.

<sup>53</sup> V. l'approfondimento di M. CINQUE, *L'“eredità digitale” alla prova delle riforme*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2020, 97.

Affermano, in particolare, la nullità delle clausole in parola: S. DEPLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, in *Internet e Diritto civile*, 2015, 437 ss.; R.E. DE ROSA, *Trasmissibilità mortis causa del “patrimonio digitale”*, in *Notariato*, 5, 2021, 502.

Di diverso avviso sono, invece, altri Autori, i quali considerano perfettamente valide le clausole *de quibus*. V., in particolare: F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, Milano, 1990; S. DELLE MONACHE, *op. cit.*, 460 ss.

Secondo altri, ancora, sarebbe invece difficile giungere a «una risposta unitaria, stante l'eterogeneità delle posizioni dei soggetti indicati dal comma 1» dell'art. 2-terdecies codice privacy (F. DE FRANCESCO, *La successione mortis causa nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull'art. 2-terdecies codice privacy e sull'eredità “digitale”*, in *Contr. e Imp.*, 2, 2021, 673).

*ternet service providers*, sarebbero comunque nulle, in ragione della loro vessatorietà, in tutti i casi in cui l'utente rivesta la qualità di consumatore<sup>54</sup>.

Chiamata a pronunciarsi in materia di successione nell'identità digitale del defunto, la giurisprudenza italiana ha fatto corretta applicazione dell'art. 2-terdecies codice privacy.

La prima decisione in proposito è stata emessa, nel febbraio 2021, dal Tribunale di Milano, in una vicenda riguardante la morte di un giovane *chef* – a seguito di un grave incidente stradale – proprietario di uno *smartphone* prodotto dalla Apple Inc., all'interno del quale erano contenuti dati di natura personale, sincronizzati nel sistema di archiviazione *online*, denominato *iCloud*, gestito dalla società di Cupertino<sup>55</sup>.

In seguito al decesso del figlio, i genitori chiedevano ad Apple Italia S.r.l. (quale rappresentante, nel nostro Paese, di Apple Inc.) di ricevere assistenza nella procedura di accesso ai dati racchiusi nell'*account iCloud* del figlio, dal momento che il suo telefono era andato distrutto nell'impatto che aveva cagionato la sua morte. La società respingeva, tuttavia, la richiesta dei genitori, ritenendo di poter consentire l'accesso all'*account* solamente a seguito di uno specifico ordine del giudice.

---

<sup>54</sup> Invero, ove l'utente sia qualificabile come consumatore secondo la definizione racchiusa all'art. 3 del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), troverà applicazione l'art. 33 di tale *corpus* normativo: le clausole predisposte unilateralmente dagli *internet service providers* che escludono il subentro dell'erede nella posizione contrattuale del *de cuius* (al pari di quelle che individuano la *lex successionis* applicabile al rapporto), determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore, devono reputarsi vessatorie e, dunque, nulle ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo (il quale prevede un'ipotesi di nullità parziale).

Ove, invece, l'utente sia qualificabile come professionista, la sua tutela sarà garantita dall'applicazione dell'art. 1341 cod. civ.

<sup>55</sup> Trib. Milano, ord. 10 febbraio 2021, in *Dir. inf.*, 1, 2021, 27 ss. (nota di Vigorito), nonché in: *Corr. giur.*, 5, 2021, 658 s. (nota di Maniaci e d'Arminio Monforte); *Giur. it.*, 11, 2021, 1600 ss. (nota di Maspes); in *Fam. dir.*, 6, 2021, 622 ss. (nota di Mastroberardino); *Nuova giur. civ. comm.*, 3, 2021, 557 ss. (nota di Bonetti); *Riv. dir. internet*, 2021, 67 ss. (nota di Bonavita e Stringhi).

I genitori dello *chef* hanno così adito, ai sensi degli artt. 669-*bis* e 700 c.p.c., il Tribunale di Milano, chiedendo a quest’ultimo di ordinare ad Apple di fornire assistenza nell’accesso all’*account iCloud* del figlio, sulla base di «ragioni familiari meritevoli di protezione».

Il Tribunale meneghino ha accolto la richiesta dei ricorrenti, ravvisando la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* richiesti dalla natura cautelare del procedimento.

Sotto il primo profilo, il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione dei genitori del *de cuius* a esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del GDPR in relazione ai dati personali del loro figlio racchiusi nell’*account i Cloud*, reputando – da un lato – valide le ragioni familiari meritevoli di protezione avanzate dai ricorrenti, i quali chiedevano di recuperare parte delle immagini relative all’ultimo periodo di vita del giovane deceduto al fine di realizzare un progetto che, anche attraverso la raccolta delle sue ricette, potesse tenerne viva la memoria e – d’altro lato – inefficace la clausola di *no trasferability* racchiusa nelle condizioni generali di contratto regolanti il rapporto tra il *de cuius* e la Apple<sup>56</sup>.

Argomentando *ad abundantiam*, il Tribunale ha inoltre rilevato che il trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, è consentito anche quando sia necessario per il «perseguimento del legittimo interesse» del titolare e dei terzi: legittimo interesse da reputarsi sussistente nel caso di specie, proprio in virtù delle ragioni familiari meritevoli di protezione che hanno mosso i ricorrenti.

Sotto il profilo del *periculum*, invece, il Tribunale – tenuto conto delle deduzioni della Apple, la quale ha rappresentato in giudizio che i propri sistemi, dopo un periodo di inattività dell’*account*, sarebbero stati distrutti – ha reputato sussistente il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile all’esercizio dei diritti dei ricorrenti.

La decisione del Tribunale di Milano – accolta con favore dalla dottrina<sup>57</sup> – è stata sostanzialmente replicata, dapprima, dalla prima sezio-

---

<sup>56</sup> F. PINTO, *Sulla trasmissibilità mortis causa delle situazioni giuridiche soggettive “digitali”*, in *Riv. not.*, 4, 2021, 704.

<sup>57</sup> G. RESTA, *L’accesso post mortem ai dati personali: il caso Apple*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, 2021, 768. Peraltro, alcune note critiche sono riscontrabili in A. SPATUZZI, *Patrimoni digitali e vicenda successoria*, in *Notariato*, 4, 2020, 402 ss., nonché

ne civile del Tribunale di Bologna nel novembre 2021<sup>58</sup> e, successivamente, dall'ottava sezione civile del Tribunale di Roma, con la decisione n. 2688 del 10 febbraio 2022<sup>59</sup>. In tali occasioni, la giurisprudenza di merito italiana ha ribadito la legittimazione all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss. GDPR, in relazione ai dati personali del titolare deceduto, in presenza di «quelle “ragioni familiari meritevoli di protezione” che giustificano l'accesso ai beni digitali dopo la morte del titolare»; accesso al quale non deve reputarsi ostativa la «accettazione [da parte dell'utente] delle condizioni generali di contratto» che prevedano la «non trasferibilità dell'account» e l'estinzione dei diritti a esso connessi<sup>60</sup>.

### 5. *Quale strada percorrere...*

Alla luce di quanto sin qui illustrato, qualora la legge applicabile al caso concreto sia quella italiana<sup>61</sup>, il disponente avrà, senz'altro, le se-

---

in F. MASTROBERARDINO, *L'accesso agli account informatici degli utenti defunti: una prima, parziale, tutela*, in *Fam. e dir.*, 6, 2021, 625 ss.

<sup>58</sup> Trib. Bologna, ord. 25 novembre 2021, in *Fam. e dir.*, 7, 2022, 710 ss. (nota di Vignotto).

<sup>59</sup> Trib. Roma, ord. 10 febbraio 2022, in *onelegale.wolterskluwer.it* (ultima consultazione il 1° giugno 2024).

<sup>60</sup> Trib. Roma, ord. 10 febbraio 2022, cit., 7.

<sup>61</sup> Occorre, infatti, tenere in considerazione che i principali *internet service providers* hanno la loro sede legale al di fuori del territorio italiano e, pertanto, al fine di individuare la legge concretamente applicabile alla successione devono trovare applicazione le norme racchiuse nella l. 31 maggio 1995, n. 218 e nel Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni transfrontaliere.

La prima stabilisce, all'art. 46, comma 1, che «[l]a successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte». Essa fa tuttavia salva la così detta *professio iuris*, ovverosia la possibilità per il *de cuius* di «sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede» (comma 2).

Il citato Regolamento europeo – destinato a operare con riguardo a tutte le successioni apertesesi a partire dal 17 agosto 2015, non solo relative ai cittadini degli Stati membri dell'Unione, ma anche ai soggetti extracomunitari, ivi abitualmente residenti –

guenti opportunità al fine di programmare la successione nella propria identità digitale<sup>62</sup>.

Anzitutto, egli potrà disporre – mediante testamento<sup>63</sup> o altri idonei atti di autonomia privata diversi da questo<sup>64</sup> – che il proprio patrimonio digitale sia lasciato, anche a titolo di legato<sup>65</sup> o di eredità, a una o più

---

disporre invece, all’art. 21, che la *lex successionis* sia quella dello Stato in cui il *de cuius* aveva la propria residenza abituale al momento della morte; ove, tuttavia, egli avesse collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso, la legge applicabile sarà quella di quest’ultimo. L’art. 22 del Regolamento (UE) n. 650/2012 consente, anch’esso, la *professio iuris*, ma solamente in favore dello Stato in cui il defunto aveva la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

In definitiva, in ipotesi di successioni transfrontaliere, risulterà applicabile la legge italiana ogniqualevolta il *de cuius* risulti abitualmente residente in Italia ovvero abbia collegamenti stretti con il nostro Paese ovvero abbia effettuato una valida *professio iuris* in favore della legge italiana, con buona pace delle clausole racchiuse nelle condizioni generali di contratto degli *internet service providers* che prevedono il rinvio a una *lex contractus* straniera (sotto quest’ultimo profilo, v. F. PINTO, *op. cit.*, 710).

Per una disamina più approfondita, v., in particolare: F. CRISTIANI, *Riflessioni a proposito di «testamento digitale». La prospettiva del diritto internazionale privato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2013, 495 ss.; R.E. DE ROSA, *op. cit.*, 501 ss.

<sup>62</sup> V. approfondimento di A. MAGNANI, *op. cit.*, 528 ss. Auspicano un intervento del Legislatore, invece, A. MANIACI, A. D’ARMINIO MONFORTE, *L’eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale*, in *Corr. giur.*, 11, 2020, 1367 ss.

<sup>63</sup> Testamento che potrà avere contenuto patrimoniale e non patrimoniale (v., in particolare: G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2008, 728 ss.): secondo l’Autore, ai sensi dell’art. 587, comma 2, le disposizioni aventi contenuto non patrimoniale che la legge consente siano contenute in un testamento hanno efficacia anche se nel testamento manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

V. altresì A. MANIACI, A. D’ARMINIO MONFORTE, *L’eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale*, cit., 1375; V. PUTORTI, *op. cit.*, 167.

<sup>64</sup> Per una completa disamina, v. C. CAMARDI, *op. cit.*, 82 ss.; V. BARBA, *op. cit.*, 331 ss.

<sup>65</sup> Oramai è ampiamente diffusa la figura del «legato di *password*» (v. approfondimento di L. DI LORENZO, *Il legato di password*, in *Notariato*, 2, 2014, 144 ss.), il quale si configura come un legato a contenuto atipico con cui il testatore attribuisce al beneficiario della disposizione (legatario) la titolarità di alcune o di tutte le proprie credenziali di accesso agli *account* dei servizi offerti dagli *internet service providers*. È interessante notare come il legato di *password* abbia un oggetto ‘complesso’: da un lato, un oggetto

persone da lui individuate. Attraverso tale meccanismo, il disponente potrà ordinare, per esempio, la cancellazione di alcuni o di tutti i *file* esistenti sulla propria apparecchiatura elettronica e sugli archivi digitali interni ed esterni, nonché la cancellazione della propria iscrizione ai diversi servizi offerti dagli *internet service providers* e dei dati raccolti *online* nel corso degli anni.

Qualora decida di affidare le proprie scelte allo strumento testamentario, il disponente potrà nominare un esecutore *ad hoc*, ai sensi degli artt. 700 ss. cod. civ., il quale avrà l'obbligo di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto, amministrando i beni ereditari ed esercitando tutte le azioni processuali relative all'esercizio del suo ufficio<sup>66</sup>.

Il *de cuius* potrà anche affidare interamente la gestione post-mortale della propria identità digitale a una persona di fiducia, conferendole un apposito mandato *post mortem exequendum*<sup>67</sup>. Se è vero che, in passato, si è a lungo discusso circa la validità di un simile negozio, oramai la dottrina maggioritaria lo reputa ammissibile nel nostro ordinamento. Da un lato, infatti, non è reputato ostativo alla validità di un *mandatum post mortem exequendum* il disposto dell'art. 1722, comma 1, n. 4) cod. civ., a mente del quale il mandato si estingue – tra l'altro – con la morte del mandante, posto che si tratta di una disposizione ritenuta derogabile<sup>68</sup>. D'altro lato, l'art. 458 cod. civ. – che sancisce il divieto di patti

---

immediato e cioè le credenziali di accesso indicate nella disposizione testamentaria; d'altro lato, un oggetto mediato e cioè il contenuto a cui le *password* consentono di accedere.

<sup>66</sup> A. MANIACI, A. D'ARMINIO MONFORTE, *L'eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale*, cit., 1377; V. PUTORTÌ, *op. cit.*, 168 ss.

<sup>67</sup> Per una completa disamina dell'istituto, v. F.A. MONCALVO, *Sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, 56 ss.; N. DI STASO, *Il mandato post mortem exequendum*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, 685 ss.; V. PUTORTÌ, *Mandato post mortem e divieto dei patti successori*, in *Obbl. e contr.*, 2012, 737 ss.

<sup>68</sup> La prevalente giurisprudenza di legittimità riconosce da tempo carattere dispositivo alla norma in parola, v.: Cass., 23 marzo 1993, n. 3602, in *Foro it.*, 1995, I, cc. 1613 ss.; Cass., 24 aprile 1965, n. 719, in *Foro it.*, 1965, I, cc. 1001 ss.; Cass., 10 agosto 1963, n. 2278, in *Foro it.*, 1964, I, cc. 329 ss.

successori – risulterebbe violato solamente ove con il contratto *de quo* si realizzi un’attribuzione *mortis causa* del patrimonio del mandante<sup>69</sup>: per tale ragione, il mandato *post mortem exequendum* sarà perfettamente valido qualora abbia un contenuto non patrimoniale e cioè quando preveda, per esempio, l’impegno del mandatario al compimento di mere operazioni materiali o comunque esecutive di un’attribuzione patrimoniale effettuata mediante testamento<sup>70</sup>. In questo senso, allora, il *mandatum post mortem exequendum* può essere un efficace strumento per consegnare a una persona di fiducia le proprie credenziali personali per l’accesso ai servizi offerti dagli *internet service providers* – ottenendo, diversamente da quanto accadrebbe ove il *de cuius* inserisca le proprie credenziali in una disposizione testamentaria, il vantaggio di evitare la

---

In dottrina, in senso favorevole alla derogabilità della norma che prevede l’estinzione del mandato alla morte del mandante, v. L. COVIELLO JR., *Il “mandatum post mortem”*, in *Riv. dir. civ.*, 1930, 34 ss.; F. GRADASSI, *Mandato post mortem*, in *Contr. e Imp.*, 1990, 827 ss.; G. GIANPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo a una teoria dell’atto di ultima volontà*, Napoli, 2010; V. BARBA, *op. cit.*, 327.

Secondo una diversa tesi, riconducibile – in dottrina – a G. CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, Milano, 1965, 568 ss. e – in giurisprudenza – a Trib. Milano, 18 aprile 1974, in *Giur. comm.*, 1975, 699, la disposizione in parola sarebbe invece inderogabile, visto l’inevitabile contrasto che l’ultrattività del mandato determinerebbe con il divieto di patti successori. Secondo altri Autori (V. NAVARRA, *Dell’incarico post mortem*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1939, 240 ss.; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. Vassalli*, XV, Torino, 1960, 320; R. DE RUGGIERO, F. MAROI, *Istituzioni di diritto civile*, Milano-Messina, 1965, 396), l’inderogabilità della norma deriverebbe dal rilievo centrale rivestito dal mandante durante l’intero *iter* attuativo del rapporto.

<sup>69</sup> Debbono, invero, ritenersi nulli i mandati *mortis causa*, aventi cioè la funzione di attribuire diritti patrimoniali a causa della morte, in quanto l’attribuzione patrimoniale che ne consegue è causalmente connessa con il decesso del mandante (v. G. CAPOZZI, *op. cit.*, 62 ss.). L’adesione alla tesi prevalente in tema di mandato *mortis causa*, che riconduce un siffatto negozio alla nullità sostanziale per violazione del divieto di cui all’art. 458 cod. civ., ha quale conseguenza la validità di quei negozi che abbiano non già finalità distributive del patrimonio, bensì di impegno del mandatario al compimento di mere operazioni materiali.

<sup>70</sup> N. DI STASO, *op. cit.*, 692.

conoscibilità delle *password* da parte di soggetti terzi<sup>71</sup> – affinché questi compia determinati atti o ne assicuri una determinata destinazione secondo le indicazioni impartite dal mandante: si pensi, per esempio, al caso in cui un soggetto affidi a persona di fiducia le proprie credenziali di accesso alla posta elettronica con l’incarico, alla sua morte, di distruggere parte della corrispondenza ivi contenuta e di dare notizia della restante ai propri eredi<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> R.E. DE ROSA, *op. cit.*, 507; A. MANIACI, A. D’ARMINIO MONFORTE, *L’eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale*, cit., 1376.

<sup>72</sup> L. DI LORENZO, *op. cit.*, 146 ss. Peraltro, critici di una simile soluzione si mostrano F.P. PATTI, F. BARTOLINI, *Digital Inheritance and Post Mortem Data Protection: The Italian Reform*, in *Eur. Rev. Pr. Law*, 2019, 1181 ss., i quali riconducono la figura del «contatto erede», elaborata dal noto *social network Facebook* (v. *retro*, nota 45), all’istituto del mandato *post mortem exequendum*.